



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

==.==.==.==.==.

N. 118

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole del territorio Comunale. Affidamento del Servizio alla Società Villasimius s.r.l società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius.

=====

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **VENTIDUE** del mese di **AGOSTO** ore **12,30** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

VARGIOLU EFISIO

SECCI GIOVANNA

UTZERI ROBERTO

MASSA FABRIZIO

Assiste il Segretario Supplente *Dott.ssa Sumas Chiarella Maria*

..*.*.*.*.*.*

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Settore Cultura Servizi Sociali e Pubblica Istruzione avente ad oggetto: "Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole del territorio Comunale. Affidamento del Servizio alla Società Villasimius s.r.l società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius".

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimemente espressi;

DELIBERA

- Di approvare in conformità l'allegata proposta del Settore Cultura Servizi Sociali e Pubblica Istruzione avente ad oggetto: "Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole del territorio Comunale. Affidamento del Servizio alla Società Villasimius s.r.l società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius".

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

==.==.==.==.==.

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole del territorio Comunale. Affidamento del Servizio alla Società Villasimius s.r.l. società unipersonale con socio unico Comune di Villasimius.

Premesso che anche per l'Anno Scolastico 2008/2009 l'Amministrazione Comunale deve garantire il servizio di trasporto agli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Villasimius nell'ambito del diritto allo studio in applicazione della L.R. 31/84 per tutto il periodo del calendario scolastico a partire dal 15.09.2008 e fino al 10.06.2009;

Considerato che la Società "Villasimius s.r.l." è partecipata interamente dal Comune di Villasimius e secondo l'art. 2, comma 1 dello Statuto della società prevede nell'oggetto sociale la possibilità di, su affidamento diretto del Comune di Villasimius, svolgere attività e compiti diretti precipuamente la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, e turistico-ambientali inerenti le proprie finalità istituzionali;

Considerato altresì che la società in base all'art. 2, lett. b) della Legge n. 109 del 1994, le S.p.a. locali a capitale misto sono organismi di diritto pubblico e dunque possiede tutti gli elementi per rientrare nella fattispecie della società in "house providing";

Ritenuto che si rende opportuno affidare il servizio di trasporto degli alunni alla società partecipata interamente dal Comune, denominata Villasimius s.r.l., per la durata del calendario scolastico, dal 15.09.2008 al 10.06.2009, affinché il servizio sia gestito mediante un modello organizzativo flessibile, efficace ed economicamente conveniente;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare la bozza di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente delibera, al fine di disciplinare il rapporto di servizio tra la società Villasimius s.r.l. ed il Comune quale soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), 48, 183 e 191, del d.lgs n. 267/2000;

Vista la Giurisprudenza in merito alla non applicabilità della normativa pubblica su lavori, forniture e servizi nei casi di servizio affidato in house;

Visto il controllo gestionale e finanziario esistente tra Comune e Società mista a capitale pubblico maggioritario;

Visti gli artt. 113 bis del d. lgs. N. 267/2000 e 2, comma 1, dello Statuto della società Villasimius s.r.l., interamente partecipata dal Comune;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario e Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione;

PROPONE

- Di affidare la gestione del servizio di trasporto agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Villasimius per le ragioni indicate in premessa, secondo le condizioni e patti indicati nell'allegato schema di convenzione, in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 2, comma 1 dello statuto della società Villasimius s.r.l.;
- Di approvare lo schema di convenzione, che disciplina il rapporto di servizio tra l'Amministrazione e la società Villasimius s.r.l.;
- Di incaricare il Responsabile del Settore di avviare i relativi procedimenti amministrativi e gestionali di competenza ;

Il Responsabile del Settore
Giacinta Maria Sabrina Ricci



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

SETTORE CULTURA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTRATTO DI SERVIZIO

FRA

Il Comune di Villasimius, rappresentato da _____, Responsabile del Settore Cultura, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, domiciliata al fine della presente convenzione in Villasimius, Piazza Gramsci;

E

La società "Villasimius s.r.l. (di seguito anche "società"), rappresentata da _____

PREMESSO CHE

☞ L'Amministrazione Comunale ha con Delibera n. _____ del _____ affidato direttamente la gestione del servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'Istituto Comprensivo di Villasimius alla società partecipata interamente dal Comune, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;

DATO ATTO:

☞ della possibilità di affidare direttamente alla Società "Villasimius s.r.l." la gestione del servizio in base al combinato disposto di cui agli artt. 113bis del d.lgs. n. 267\2000 e 2, comma 1, dello statuto societario.

☞ che la Società Villasimius s.r.l. è partecipata interamente dal Comune di Villasimius e svolge attività e compiti diretti precipuamente la gestione di servizi a

- rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistici che strettamente necessarie per perseguire le proprie finali;
- ☞ in base all'art.2, comma 2, lett. b), comma 6, lett. a), della legge n. 109 del 1994, le S.p.a. locali a capitale misto sono organismi di diritto pubblico;
 - ☞ la Società Villasimius s.r.l. possiede tutti gli elementi per rientrare nella fattispecie della società in "house providing" ;
 - ☞ lo Statuto della società, all'art. 2, comma 1, prevede nell'oggetto sociale la possibilità di su affidamento diretto dal Comune di Villasimius "in house providing", in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali";
 - ☞ l'affidamento alla Società controllata dai Comuni nella maggioranza delle azioni di attività o servizi, in quanto organismo di diritto pubblico, costituisce affidamento in house e dunque non soggiace alla normativa delle direttive comunitarie né alla normativa nazionale in materia di affidamenti di opere pubbliche, forniture di beni e servizi;
 - ☞ RITENUTO opportuno e legittimo disciplinare il rapporto di servizio tra il Comune e la Società Villasimius quale soggetto affidatario del servizio di trasporto scolastico alunni della scuola materna, elementare e medie;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art 1. La presente Convenzione, di cui la premessa è parte integrante, ha per oggetto l'affidamento alla società Villasimius s.r.l. in "house providing" delle attività per il servizio di trasporto alunni scuola materna, elementare e medie. Il presente Contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare la gestione del servizio e delle attività fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e la società, al fine di garantire

l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune.

Il Comune riconosce come proprie, esclusivamente le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti della società cui è affidata la gestione del servizio, incluso l'impiego del margine operativo prodotto dalla società nella gestione dello specifico servizio.

Art 2. Il responsabile del Settore Cultura, Servizi Sociale e Pubblica Istruzione affida alla società "Villasimius s.r.l. – società unipersonale", interamente partecipata dal Comune di Villasimius, il compito di provvedere al Servizio di trasporto alunni scuola materna, elementare e medie del comune di Villasimius, nel periodo dal 15.09.2008 al 10.06.2009.

Art. 3. Il servizio verrà svolto con personale della società, secondo le prescrizioni e controllo a cura del Responsabile. In particolare la società dovrà provvedere :

- a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, dell'automezzo utilizzato per il servizio in oggetto;
- rifornimento di carburante, manutenzione ordinaria (cambio oli, filtri, riparazione gomme e lubrificanti) e pulizia settimanale del mezzo utilizzato;
- espletare il servizio con conducenti ed accompagnatori in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti di legge previsti per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone;
- assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti e la sicurezza dei bambini durante la salita e la discesa dal mezzo;
- prelevare e ricoverare giornalmente l'automezzo presso il cantiere comunale in loc. Murredda;
- realizzazione del servizio di trasporto, previa richiesta formale, per gite scolastiche per gli alunni delle scuole elementari e medie da svolgersi all'interno del territorio provinciale che si esauriscono nell'arco della giornata,

gli oneri del servizio supplementare sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4. Il Comune, mediante l'Ufficio della Pubblica Istruzione si obbliga a fornire l'itinerario dei tragitti in base alle richieste di fruizione ed informare tempestivamente in tutti i casi di modifica di orario di ingresso e uscita degli alunni dalla scuola che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico;

Inoltre il Comune si impegna a :

- provvedere alla manutenzione straordinaria del mezzo;
- stipula polizza assicurativa annuale dell'automezzo;
-

Art. 6. Il pagamento sarà corrisposto mensilmente, entro 3 mesi dal ricevimento dell'avviso di fattura e andrà effettuato con le modalità indicate preventivamente dalla società.

Ai compensi sarà aggiunta l'iva nella misura stabilita dalle rispettive leggi.

Art. 7. La durata del servizio è stabilito nella misura di anni 1 in corrispondenza dell'inizio e fine anno scolastico e la società si obbliga a fornire un rapporto periodico dell'attività svolta.

Art. 8. La società, ad intero capitale pubblico, è sottoposta al controllo analogo come disciplinato dall'art. 10 dello statuto societario. La prestazione dovrà, inoltre, essere svolta in stretto e costante rapporto con gli uffici preposti alla gestione del procedimento ed in particolare, con il Responsabile del procedimento, che fornirà le necessarie indicazioni ed informazioni, e si farà parte diligente come da competenze di cui agli artt. 4 e ss. della legge n. 241\90.

Art. 9 La società svolgerà il servizio con ampia autonomia e facoltà decisionale nell'organizzare il suo tempo ed ogni altra modalità di svolgimento della sua collaborazione e di esecuzione dell'incarico conferito, fermo restando i vincoli stabiliti nello Statuto e previsioni in materia di controllo analogo e sarà tenuta a garantire la migliore realizzazione del servizio, nel rispetto delle esigenze del Comune.

Art. 10 Si intende che per l'utilizzo di eventuali mezzi e/o strutture del Comune, la società sarà responsabile della custodia e del corretto uso di detti mezzi e/o strutture, di cui dovrà servirsi esclusivamente per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, usando la massima diligenza e cautela, ed attenendosi ad ogni norma, regolamento e disposizione di merito. Resta inteso che saranno addebitati alla società tutti i danni di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi per sua violazione di quanto sopra, e comunque per il non corretto uso di detti mezzi e/o strutture e per ogni altra causa a lui imputabile.

Art. 11 Ove si verificano inadempienze della società, sarà applicata dal Comune, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata all'entità delle prestazioni non eseguite, fino al massimo del 5% del compenso, mediante deduzioni da effettuarsi in sede di liquidazione del compenso. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Art. 12. Il comune per giustificate ragioni di interesse pubblico, può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata la prestazione, salvo indennizzo commisurato all'attività svolta ed al rimborso delle spese sostenute.

Art. 13. Il contraente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, dando un preavviso determinato in 15 giorni. In mancanza del preavviso, il recedente è tenuto verso il Comune ad un'indennità equivalente all'importo del compenso che sarebbe spettato per il periodo di mancato preavviso.

Art. 14. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno definite - nel termine di 30 giorni da quello in cui sarà notificato il provvedimento definitivo dagli organi competenti - ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Comune uno dalla Villasimius s.r.l., ed il terzo, con funzioni di presidente,

da designarsi di comune accordo tra le parti ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto e la decisione non sarà soggetta ad impugnativa, né ad appello né a Cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano espressamente di rinunciare. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e graveranno

Art. 15. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile al d.lgs 267/2000 ed all'atto statuto della società per quanto disciplinato in materia di controllo analogo.

Per il Comune

Per la Villasimius s.r.l.

Cagliari, li

2008